

# Luiss

Libera Università  
Internazionale  
degli Studi Sociali

**Guido Carli**

**CERADI**

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

**Commento alla legge 383/2001 “Primi  
interventi per il rilancio dell’economia”.  
Capo II. Incentivi fiscali per gli  
investimenti e lo sviluppo.**

**Federico Colacicchi**

**Novembre 2001**

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

<b><u>1. FINALITA' DELL'INTERVENTO NORMATIVO</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>2. AMBITO SOGGETTIVO</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>3. MECCANISMO DI APPLICAZIONE</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>4. AMBITO OGGETTIVO</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>4.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>4.2 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>4.3 BENI MATERIALI</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>4.4 BENI IMMATERIALI</u></b> .....	<b>13</b>
<b><u>4.5 AMPLIAMENTO, RIATTIVAZIONE, AMMODERNAMENTO DI     IMPIANTI ESISTENTI</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>5. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO IN BENI AGEVOLABILE</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>6. TERRITORIALITA' DELL'INVESTIMENTO IN BENI</u></b> .....	<b>19</b>
<b><u>7. SPESE PER ASILI NIDO E FORMAZIONE*</u></b> .....	<b>20</b>
<b><u>8. NORMA ANTIELUSIVA</u></b> .....	<b>23</b>
<b><u>9. COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI</u></b> .....	<b>26</b>
<b><u>9.1 VISCO</u></b> .....	<b>26</b>
<b><u>9.2 DIT</u></b> .....	<b>27</b>
<b><u>9.3 ART. 8 LEGGE 388/2000</u></b> .....	<b>29</b>
<b><u>10. ALIMENTAZIONE DEI CANESTRI</u></b> .....	<b>30</b>
<b><u>11. OPERAZIONI STRAORDINARIE</u></b> .....	<b>30</b>
<b><u>12. ACCONTI D'IMPOSTA</u></b> .....	<b>33</b>
<b><u>13. RISPARMIO D'IMPOSTA</u></b> .....	<b>33</b>
<b><u>BIBLIOGRAFIA &amp; RASSEGNA STAMPA</u></b> .....	<b>34</b>
<b><u>PRASSI</u></b> .....	<b>38</b>

## 1. FINALITA' DELL'INTERVENTO NORMATIVO<sup>1</sup>

- “Con la nuova legge Tremonti si punta ... sullo sviluppo, sulla formazione e sulla crescita dell'economia, coinvolgendo interamente la struttura delle piccole e medie imprese italiane”.

*(Relazione Tecnica).*

- “Funzionalmente la nuova normativa è mirata a ... trasmettere un impulso positivo all'economia in fase di stagnazione”.

*(Relazione Illustrativa).*

- “Il provvedimento ... è diretto a tradurre normativamente le indicazioni contenute nel DPEF, con riferimento particolare alle disposizioni che il Governo ha inteso adottare per assicurare nel breve e medio periodo una consistente ripresa produttiva”.

*(Relazione N. 1456-A).*

- “Il presente disegno di legge contiene ... norme di rilancio economico sulla base di una riedizione, innovata ed ampliata, della cosiddetta legge Tremonti...”.

*(Relazione N.373-A).*

---

<sup>1</sup> Gli argomenti contrassegnati con un asterisco (\*) segnalano una innovazione di carattere normativo o interpretativo rispetto a quanto disposto dalla Legge 489/1994 (c.d. legge Tremonti) e dalla dottrina del tempo.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO

- Tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili ai fini fiscali come **redditi d'impresa** (art. 50 TUIR), indipendentemente dalla loro natura giuridica, e di **lavoro autonomo professionale\*** di cui all'art. 49 comma 1 del TUIR.
- Sono incluse, pertanto, anche le banche e le imprese di assicurazione\*.
- Soggetti **esclusi**: persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art. 29 del TUIR; enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa; lavoratori autonomi di cui all'art. 49 comma 2 del TUIR; soggetti che hanno iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001).
- L'agevolazione spetta ai soggetti interessati **indipendentemente** dal regime di contabilità adottato e dalle modalità di determinazione del reddito. Tuttavia, ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, l'agevolazione spetta a condizione che questi siano in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

### 3. MECCANISMO DI APPLICAZIONE

- L'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge successivamente al 30 giugno 2001 e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti<sup>2</sup>.
- I soggetti interessati hanno la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore\*.
- Si tratta di una **media mobile**\*: periodo 1996-2000 per gli investimenti del 2001; periodo 1997-2001 per gli investimenti del 2002.

Il discorso si complica per i soggetti aventi **esercizio non coincidente con l'anno solare**. Vediamo l'esempio di una società con periodo d'imposta 1 dicembre – 30 novembre.

<b>Periodo d'imposta agevolato</b>	<b>Periodo di effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione</b>	<b>Periodo d'imposta da considerare ai fini della media</b>
01/12/00 – 30/11/01	01/07/01 – 30/11/01	01/12/95 – 30/11/96  01/12/96 – 30/11/97

---

<sup>2</sup> Quanto agli investimenti realizzati nel primo periodo d'imposta agevolato si pone un problema di eterogeneità di confronto di dati: da una parte infatti si avranno gli investimenti relativi ad un semestre, dall'altra una media calcolata su periodi d'imposta interi. Recentemente, nella videoconferenza del 3 dicembre 2001, l'on. Maurizio Leo ha manifestato l'intenzione di porre rimedio alla questione prospettando un confronto con gli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, ma solo per la metà di essi.

		01/12/97 – 30/11/98 01/12/98 – 30/11/99 01/12/99 – 30/11/00
01/12/01 – 30/11/02	01/12/01 – 30/11/02	01/12/96 – 30/11/97 01/12/97 – 30/11/98 01/12/98 – 30/11/99 01/12/99 – 30/11/00 01/12/00 – 30/11/01

- L'agevolazione spetta anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da **meno di cinque periodi d'imposta**.

Chi ha iniziato l'attività nel 2000 potrà beneficiare dell'agevolazione con riferimento all'intero volume degli investimenti realizzati nel 2001. Chi ha iniziato l'attività nel 2001 (purché prima del 25 ottobre) potrà beneficiare dell'agevolazione con riferimento all'intero volume degli investimenti realizzati nel 2001<sup>3</sup> (dopo il 30 giugno) e nel 2002.

Riguardo all'inizio attività, per le società rileva la data di costituzione, per gli altri soggetti la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.

- L'importo agevolabile concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una **perdita**, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole di cui agli artt. 8 e 102 del TUIR.

---

<sup>3</sup> La possibilità di fruire dell'agevolazione per l'intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta corrispondente all'entrata in vigore della legge era preclusa nella Legge 489/1994: secondo tale disciplina, infatti, era necessario avere almeno un periodo d'imposta di riferimento per determinare l'eccedenza agevolabile.

Dubbia per i soggetti che usufruiscono di agevolazioni ai fini dell'IRPEG la possibilità di utilizzare le perdite formatesi in esercizi esenti da IRPEG per ridurre il reddito imponibile negli esercizi successivi al venir meno dell'esenzione.

- L'agevolazione spetta **esclusivamente** ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG\*. Non opera perciò ai fini dell'IRAP<sup>4</sup>.
- Il beneficio è ininfluenza ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del TUIR.
- Per le “**società di comodo**”, regolate dall'art. 30 della Legge 724/1994, si ritiene che rilevi solo quella parte di agevolazione che trova capienza nel reddito eccedente quello minimo stabilito dalla legge.
- Il meccanismo applicativo ora esaminato **non** riguarda le spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni e per le spese sostenute per la formazione e aggiornamento del personale.

---

<sup>4</sup> Nella Legge 489/1994 l'agevolazione aveva effetto anche ai fini dell'ILOR.

## 4. AMBITO OGGETTIVO

### 4.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- Realizzazione di nuovi impianti, completamento di opere sospese, l'ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti, l'acquisto di beni strumentali nuovi.
- Spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni\*.
- Spese sostenute per la formazione e aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta\*.

### 4.2 ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI

- Nel concetto di **acquisto** vanno inclusi: l'acquisto a titolo derivativo (inclusi la permuta e il conferimento di beni in natura) e la realizzazione in appalto, anche tramite contratti di locazione finanziaria; la realizzazione in economia.
- Nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo il requisito della **novità** sussiste, in linea generale, nel caso di acquisto dal produttore o rivenditore, cioè soggetti per i quali il bene costituisce bene merce. Tuttavia, la condizione è ugualmente rispettata nel caso di acquisto



presso un altro soggetto, a condizione che il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno a ad alcun titolo\*.<sup>5</sup>

In ogni caso, deve trattarsi di beni per i quali il cedente non abbia fruito di agevolazioni.

In linea generale, nell'ipotesi di appalto o realizzazione in economia il requisito della novità è in re ipsa.

Nel caso di beni complessi, acquistati a titolo derivativo o realizzati in economia, che incorporino anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene purché il costo del bene usato<sup>6</sup> non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto e, nel caso di acquisto a titolo derivativo, il cedente attesti l'esistenza di tale condizione.

Può essere considerato nuovo, per il terzo acquirente, anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni<sup>7</sup> che prima della cessione abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione, a condizione che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo d'acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti\*.

Per i beni immateriali, il requisito della novità ricorre quando l'acquisto venga effettuato direttamente dall'autore o inventore e inoltre il diritto sia attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire

---

<sup>5</sup> In assenza di ulteriori precisazioni ministeriali, si ritiene che ciò valga anche per i beni immobili.

<sup>6</sup> Tale espressione sembra alludere alla sola ipotesi di acquisto di beni usati nei periodi agevolati. Secondo Assonime, invece, sarebbe irrilevante sia il fatto che l'acquisto avvenga nei periodi agevolati sia che vengano utilizzate rimanenze di magazzino o materiali di risulta.

<sup>7</sup> Da intendersi, estensivamente, nel senso di soggetti per i quali l'immobile costituisce bene merce.

dell'agevolazione. L'eventuale precedente o attuale utilizzo del diritto al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

#### 4.3 BENI MATERIALI

- **Acquisto a titolo derivativo:** per la determinazione del costo agevolabile e della data a partire dalla quale esso ha rilievo si ha riguardo alle regole generali del TUIR (art. 76 + IVA indetraibile<sup>8</sup> – contributi in conto capitale o in conto impianti, per il costo; art. 75, per la data).
- **Appalto:** i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione. In caso di S.A.L., si ha riguardo alla data di accettazione degli stessi da parte del committente (cfr. art. 1666 Cod. Civ.) e l'importo rilevante in ciascun periodo agevolato è dato dall'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo S.A.L., indipendentemente dalla durata infrannuale\* (cioè inferiore ai dodici mesi ma a cavallo di due esercizi) o ultrannuale del contratto<sup>9</sup>.

Tuttavia, l'adozione di tale criterio non sempre è possibile poiché non necessariamente il contratto di appalto contempla gli S.A.L. e le correlate liquidazioni parziali, e potrebbe in più accadere che gli S.A.L., ove previsti, abbiano una cadenza non coincidente con la chiusura del periodo d'imposta dell'appaltante e quindi non risultare idonei a misurare

---

<sup>8</sup> Problemi del tutto peculiari si pongono per quei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la regola del *pro-rata* e del *pro-rata temporis* con riferimento ai beni ammortizzabili: in assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria si ritiene trovino applicazione le regole generali in tema di IVA.

<sup>9</sup> Al contrario, nel 1994 l'Amministrazione finanziaria aveva espresso l'orientamento per cui negli appalti di durata infrannuale rilevava la consegna e non lo S.A.L.

tutte le opere eseguite in tale periodo: si potrebbe ovviare in tali casi con una apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice.

- **Realizzazione in economia:** i costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nei periodi agevolati, tra cui i materiali acquistati, la mano d'opera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati, i costi industriali<sup>10</sup>.

L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, anche se iniziate (e dunque proseguite senza soluzione di continuità) o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

- **Investimenti in leasing:** l'agevolazione spetta solamente all'utilizzatore nel periodo d'imposta in cui il bene è consegnato (se però il bene è realizzato in appalto dalla società di leasing, si applicano le regole viste per l'appalto)\*, e consiste nel costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni (non rilevano i canoni di locazione né il prezzo di riscatto) comprensivo dell'eventuale IVA indetraibile (qualora l'utilizzatore non possa detrarre l'IVA sui canoni di locazione).
- **Lease back:** rientrano nell'agevolazione anche i beni costruiti in economia o in appalto e ceduti alla società di leasing con contratto di lease back. La cessione del bene non rileva ai fini della determinazione dell'ammontare degli investimenti netti né ai fini dell'applicazione della norma antielusiva; naturalmente, la successiva acquisizione del bene in leasing non configurerà per l'utilizzatore un ulteriore investimento.
- L'investimento in **beni immobili** è agevolabile solo se trattasi di immobili **strumentali per natura** di cui all'art. 40 comma 2 del TUIR (in sostanza immobili classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E e A/10). Tuttavia, per i lavoratori autonomi, l'investimento è agevolabile a

condizione che i beni immobili siano utilizzati **esclusivamente** per l'esercizio dell'arte o professione.

Le società di costruzione e quelle di gestione immobiliare (per le quali gli immobili assumono la natura di beni merce) potranno dunque beneficiare dell'agevolazione solo limitatamente agli immobili strumentali alla loro attività e sempreché si tratti di immobili strumentali per natura.

I **terreni** sono, in linea generale, esclusi dall'agevolazione. Tuttavia, possono rientrare nell'ambito oggettivo qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale per natura o un impianto, purché il terreno sia (o sia stato) acquistato<sup>11</sup> nei periodi agevolati e la costruzione abbia (o abbia avuto) inizio in uno dei periodi agevolati (purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di acquisizione), anche se al termine del periodo di vigenza del beneficio (cioè la fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge) essa non sia stata ultimata. In questo caso, però, il costo dell'area potrà usufruire del beneficio fiscale solo parzialmente, in misura cioè corrispondente al rapporto tra S.A.L. al termine di ciascun periodo d'imposta e ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione che insiste sull'area\*.

Il costo dell'area edificabile sostenuto nei periodi rilevanti ai fini della media rientra comunque, ai fini della media stessa, nel computo del volume degli investimenti realizzati: non è chiaro però se la valorizzazione della stessa segua i medesimi criteri previsti per i periodi agevolati.

**Immobili strumentali per natura acquisiti “al rustico”**: si ritiene che l'agevolazione spetti, con riferimento all'intero costo sostenuto, anche in

---

<sup>10</sup> In proposito, l'Amministrazione finanziaria con Circ. n. 40/1981 aveva manifestato l'opportunità di adottare delle apposite schede di lavorazione dalle quali risultassero i costi sostenuti.

caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente.

- **Impianti:** sono quei beni materiali, infissi al suolo o mobili, che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali. Nel concetto di impianto sono compresi anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo nonché le aree su cui gli stessi insistono e quelle accessorie.
- Rientrano nell'ambito oggettivo i **beni di costo non superiore a un milione di lire** anche se interamente spesi, e, per il comodante, i beni concessi a terzi **in comodato** d'uso purché strumentali ed inerenti alla sua attività.

Sono inclusi nell'agevolazione anche i **beni a deducibilità limitata** (art. 121-bis TUIR) e i **beni ad uso promiscuo** (art. 67, commi 10 e 10-bis, e art. 50, commi 3 e 3-bis). In tali ipotesi tuttavia, l'ammontare dell'investimento è determinato in misura corrispondente al costo d'acquisto fiscalmente rilevante ai fini del calcolo degli ammortamenti, comprensivo della parte dell'IVA indetraibile.

- Per i lavoratori autonomi sono esclusi (art. 50, comma 2, TUIR) dall'ambito oggettivo gli investimenti in oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (si veda l'art. 36 del DL 41/1995).

#### **4.4 BENI IMMATERIALI**

---

<sup>11</sup> L'agevolazione spetta sia in caso di acquisto della proprietà sia di acquisto del diritto di superficie.

- Sono quelle immobilizzazioni immateriali, diverse dagli oneri pluriennali, che costituiscono diritti suscettibili di tutela giuridica: diritti di brevetto industriale, concessioni, licenze e marchi, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, conoscenze tecniche non brevettate (know-how).
- Per quanto riguarda i costi di acquisizione del **software** occorre distinguere: l'acquisto del software di base viene capitalizzato unitamente all'hardware (voce BII4 - Altri beni) e dunque rientra nei beni materiali; l'acquisto del software applicativo in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato (voce BI3 - Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno) rientra nei beni immateriali; l'acquisto del software applicativo in licenza d'uso a tempo determinato rientra nei beni immateriali solo qualora comporti il pagamento di un corrispettivo una tantum (voce BI4 - Concessioni, licenze, marchi) e non anche in caso di corrispettivi periodici (da imputare a conto economico alla voce B8 - Costi per godimento di beni di terzi); la produzione interna di software applicativo giuridicamente tutelato (voce BI3 - Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno) rientra nei beni immateriali.

Rientra nell'agevolazione anche l'acquisizione del software mediante **“contratto di sviluppo”**<sup>12</sup>.

- **Costi di R&S capitalizzati:** dovrebbero essere agevolabili quelli sostenuti nei periodi agevolati a condizione che il loro esito positivo si verifichi durante tale periodo. Dubbia l'ipotesi in cui tale esito non si verifichi: si potrebbe sostenere, in analogia con quanto previsto per le aree edificabili, che il completamento dell'investimento sia irrilevante e ammettere così all'agevolazione anche le spese sostenute nei periodi agevolati.

---

<sup>12</sup> Contratto con il quale una parte si obbliga a fornire all'altra programmi che soddisfino le specifiche funzioni tecniche da quest'ultima indicate; il negozio presenta le caratteristiche di un contratto di appalto, nel quale normalmente il programma è acquisito direttamente in proprietà dal cliente il quale ha facoltà non solo di usarlo ma anche di riprodurlo per fini commerciali, corrispondendo in tal caso un compenso aggiuntivo al fornitore

#### **4.5 AMPLIAMENTO, RIATTIVAZIONE, AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI**

- **Ampliamento:** si tratta di interventi intesi ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva.

Si ha ampliamento anche in caso di aumento della superficie utilizzabile (ad esempio mediante la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato).

- **Riattivazione:** si tratta di interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati.

Potrebbe comprendere sia spese aventi natura incrementativa sia di ripristino dell'efficienza originaria del bene (e come tali dunque non agevolabili). Si ritiene che con il riferimento generico alle spese di riattivazione il legislatore abbia inteso agevolare tutti i costi sostenuti, indipendentemente dalla loro natura incrementativa.

- **Ammodernamento:** si tratta di interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell'impresa.

Tra le spese di ammodernamento rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, etc.

- L'agevolazione spetta anche in caso di interventi su impianti che non risultino di proprietà dell'impresa in quanto, ad esempio, assunti in comodato o locazione (c.d. migliorie su beni di terzi).
- Il sostenimento di spese di manutenzione e riparazione può essere agevolato solo se tali spese hanno effettiva natura incrementativa del costo dei beni.



## 5. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO IN BENI AGEVOLABILE

➤ Il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta agevolato deve essere **diminuito** dei relativi disinvestimenti. A tal fine, rilevano i soli disinvestimenti relativi a beni agevolabili, anche se a suo tempo acquistati usati. Si ritiene che le dismissioni rilevanti per il primo periodo agevolato siano solo quelle successive al 30 giugno 2001.

➤ Per **disinvestimenti** si deve intendere la cessione, la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, l'assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

Nella prima ipotesi si ha riguardo al corrispettivo, nelle altre al valore normale.

In caso di cessione d'azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il loro valore normale.

In caso di cessione del contratto di leasing, il valore da assumere ai fini del disinvestimento è pari al valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto.

Non costituiscono disinvestimento la dismissione (con o senza distruzione materiale del bene) né la risoluzione del contratto di leasing.

➤ I criteri ora descritti valgono anche ai fini del **calcolo della media**.

Se in un esercizio i disinvestimenti superano gli investimenti, il valore da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media è zero.

Non si tiene conto né delle rivalutazioni volontarie né di quelle monetarie (Legge 342/2000).

- Il criterio di “omogeneità” va rispettato anche per i disinvestimenti<sup>13</sup> e anche in caso di cambiamento delle regole fiscali nel corso dei vari periodi d'imposta<sup>14</sup>.
- Ai fini del calcolo della media rilevano anche gli investimenti che hanno fruito di **agevolazioni** di qualsiasi tipo. Non è chiaro però come gli investimenti agevolati che risultino non cumulabili con la Tremonti-bis rilevino nel caso in cui siano realizzati nei periodi agevolati: si ritiene che la soluzione sia quella di ridurre l'eccedenza risultante dall'applicazione del criterio ordinario per un ammontare percentuale pari al rapporto tra investimenti che abbiano usufruito di agevolazioni non cumulabili effettuati nel periodo agevolato e ammontare totale degli investimenti realizzati in tale periodo.

---

<sup>13</sup> Ad esempio i beni a deducibilità limitata o ad uso promiscuo rileveranno solo per il valore fiscalmente riconosciuto.

<sup>14</sup> ad esempio, i beni a deducibilità limitata di cui all'art. 121-bis vanno valorizzati con gli stessi criteri previsti da tale norma anche con riferimento al periodo d'imposta 1996, nonostante allora la disposizione non fosse ancora entrata in vigore.

## **6. TERRITORIALITA' DELL'INVESTIMENTO IN BENI**

- L'investimento, per essere agevolabile, deve essere realizzato **nel territorio dello Stato**, nel senso che i beni acquisiti devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero (si pensi alle imprese di trasporto). Stessa condizione vale per gli impianti, sia nuovi che da ampliare, riattivare, ammodernare o completare.

## 7. SPESE PER ASILI NIDO E FORMAZIONE\*

- L'agevolazione inerente a tali spese riguarda l'intero ammontare delle spese sostenute (sempre però nella misura del 50%) a favore del solo personale **dipendente**<sup>15</sup>, senza confronti con la media degli anni precedenti.

In sostanza il soggetto interessato verrà a godere ai fini fiscali di una **duplicazione di costi**: deduzione ordinaria + deduzione per effetto della Tremonti-bis.

Per le imprese, le spese rilevano secondo le regole dell'art. 75 del TUIR; per i lavoratori autonomi, secondo le regole dell'art. 50 del TUIR.

- Le spese in questione, da assumere al netto di eventuali contributi, sono sia quelle relative a servizi acquisiti all'esterno sia quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio. In quest'ultimo caso però non rilevano le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati.
- **Spese di formazione**: costo del personale docente, spese correnti (materiali, forniture, etc.), costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; costo del personale interno (comprensivo di oneri previdenziali e spese di vitto e alloggio per trasferte nei limiti della loro deducibilità ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, TUIR), docente e discente, impegnato in tali attività, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

Vediamo un esempio.

Costi per servizi	10700
Costi per personale interno	17000
Contributi	5000
Totale retribuzioni annue relative al personale impegnato	80000
<b>Importo detassabile</b>	$(10700 + 0.20 * 80000 - 5000) * 0.5 = \mathbf{10850}$

Non dovrebbe assumere rilevanza la residenza dell'ente erogante o del personale docente, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76, commi 5, 7-bis e 7-ter, TUIR.

- **Spese per asili nido:** non dovrebbe essere agevolabile il rimborso della spesa sostenuta direttamente dal personale in strutture non convenzionate con il datore di lavoro; il servizio agevolato rientra nelle liberalità a favore dei dipendenti e non costituisce un compenso in natura per il fruitore del servizio.
- L'effettività delle spese ammesse al beneficio della detassazione deve essere attestata nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, della Legge 140/1997<sup>16</sup>. Non è chiaro se la norma in questione sia richiamata nella sua interezza.

---

<sup>15</sup> Con esclusione però dei soggetti di cui all'art. 62, comma 2, e 50, comma 6-bis, del TUIR.

<sup>16</sup> Ai fini della Legge 140/1997 si richiedeva, oltre alla certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, anche una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

Tuttavia, il professionista abilitato ad effettuare l'attestazione non potrà autocertificare le proprie spese, ma dovrà rivolgersi ad altro soggetto abilitato.

## 8. NORMA ANTIELUSIVA

- **Revoca dell'agevolazione** nel caso di cessione a terzi, dismissione, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, dei beni oggetto dell'investimento entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili.

L'indennità percepita a titolo di risarcimento dall'assicurazione è assimilata alla cessione a titolo oneroso e il momento rilevante è quello in cui è conseguito l'indennizzo e non quello, se diverso, in cui il rischio si è realizzato.

Il disinvestimento non è compensabile con ulteriori investimenti effettuati nel medesimo periodo d'imposta.

- Per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile relativo all'esercizio in cui si verifica uno degli eventi previsti dalla norma deve essere aumentato del corrispettivo (nel caso di cessione) o del valore normale (negli altri casi), fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento ma limitatamente alla parte ad esso proporzionalmente riferibile<sup>\*17</sup>.

Vediamo un esempio.

---

<sup>17</sup> La norma antielusiva fu introdotta, nella vecchia legge Tremonti, solo successivamente, con l'art. 3, comma 189, della Legge 549/1995. La revoca dell'agevolazione seguiva regole sensibilmente diverse da quelle odierne: la rideterminazione doveva avvenire diminuendo l'ammontare degli investimenti, a suo tempo agevolati, di un importo pari alla differenza fra il corrispettivo derivante dalla cessione del bene e il costo sostenuto nello stesso periodo in cui era avvenuta la cessione di investimenti che sarebbero stati potenzialmente agevolabili. La differenza positiva costituiva sopravvenienza attiva nel periodo d'imposta in cui era avvenuta la cessione.

<b>Media = 200</b>	
<b>Investimenti agevolabili anno 2001 = 1000</b>	
Fotocopiatrice	10
Rotativa	590
Macchinario	400
<b>Detassazione rilevante: <math>1000 - 200 = 800 * 0.5 = 400</math></b>	
Nel 2002 viene venduto il macchinario al corrispettivo di 200	
<b>Recupero dell'agevolazione</b>	
$400 : 1000 = 40\%$	
$400 * 0.4 = 160$	
La variazione in aumento da riportare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2002 è pari a 160	

- La revoca dell'agevolazione riguarda anche i beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo ma limitatamente al costo agevolato.

La modifica in peius del regime di deducibilità comporta la revoca dell'agevolazione ma limitatamente a quella parte di agevolazione riferibile al costo non più deducibile. In assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che l'eventuale modifica in melius del regime di deducibilità non generi invece alcuna rideterminazione dell'agevolazione.

- Nel caso di acquisizione tramite contratto di leasing, il mancato esercizio del diritto d'opzione e la cessione del contratto provocano la revoca dell'agevolazione.



- Il trasferimento d'azienda (cessione o conferimento) non integra la fattispecie elusiva (non si può infatti parlare di intento elusivo con riferimento al singolo bene), ma resta sempre salva l'applicazione dell'art. 37-bis del Dpr. 600/73.

Sono inoltre escluse dalla normativa antielusiva le cessioni poste in essere nell'ambito di procedure concorsuali e le operazioni considerate fiscalmente neutre (fusione, scissione, affitto e usufrutto di azienda, conferimenti in regime di neutralità).

## 9. COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

- **Soppressioni:** il Dlgs 466/1997 (DIT); la Legge 133/1999 (VISCO); l'art. 9 della Legge 388/2000 (Tassazione separata con aliquota proporzionale del reddito d'impresa degli imprenditori individuali); gli artt. 11, comma 9 (Incentivi fiscali per il commercio), e 14, comma 2 (Agevolazioni fiscali varie), della Legge 449/1997, così come prorogati dall'art. 145, commi 74 e 95, della Legge 388/2000.
- Ultrattività opzionale e coordinamento per DIT e VISCO.  
Coordinamento con l'art. 8 della Legge 388/2000 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
- In linea generale, l'agevolazione Tremonti-bis è **cumulabile** con qualsiasi altra agevolazione, escludendo quelle prima evidenziate. Ricordando che la Tremonti-bis non è da considerarsi "aiuto di Stato" (artt. 87 e 88 del Trattato di Roma) in quanto si rivolge alle imprese situate in tutto il territorio nazionale e attive in tutti i settori economici, occorrerà dunque verificare se altre norme agevolative dispongano un divieto di cumulabilità con altre agevolazioni.
- Si ritiene che l'ammontare complessivo del reddito agevolato non possa comunque essere superiore al costo dell'investimento.

### 9.1 VISCO

- Possibilità per i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), d) di **optare** nel periodo d'imposta 2001 per la fruizione dei benefici della

agevolazione Visco, limitatamente agli investimenti e conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva realizzati fino al 30 giugno 2001, oppure, in alternativa, per i benefici della Tremonti-bis, limitatamente agli investimenti successivi al 30 giugno 2001.

Gli ammortamenti da dedurre dall'ammontare degli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2001 sono solo quelli relativi al primo semestre.

Non è chiaro se nel primo semestre del 2001 le imprese che vogliono beneficiare della Visco debbano aver effettuato non solo investimenti ma necessariamente anche conferimenti in denaro o accantonamenti di utili, dato che nel 2001 possono essere utilizzate le eccedenze di investimento o di patrimonio di provenienza 2000.

- Il problema del cumulo delle agevolazioni non sussiste nel caso di periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2001, poiché in tal caso non vi è coesistenza delle agevolazioni nel medesimo periodo d'imposta.
- Il **cumulo** di Visco e Tremonti-bis è consentito per le sole spese di formazione e aggiornamento del personale.

## 9.2 DIT

- Possibilità per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone in contabilità ordinaria di **optare** per la fruizione dei benefici della agevolazione Dit con riferimento, per l'esercizio 2001, alle sole operazioni di variazione in aumento del capitale realizzate fino al 30 giugno 2001 (tenendo conto però anche dei decrementi patrimoniali successivi a tale data), oppure, in alternativa, per i benefici della Tremonti-bis.

Si ricorda che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento<sup>18</sup>, mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'**inizio** dell'esercizio in cui si sono verificati. In quest'ultimo caso, gli accantonamenti di utili dell'esercizio chiuso fino al 30 giugno 2001 rilevano anche se la delibera di approvazione del relativo bilancio sia intervenuta successivamente a tale data.

- Possibilità per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria di **optare** per la fruizione dei benefici della agevolazione Dit con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in alternativa, per i benefici della Tremonti-bis.

Non rilevano, perciò, le operazioni di variazione in aumento del capitale realizzate fino al 30 giugno 2001, ma rilevano i decrementi patrimoniali.

- Rileva ai fini Dit anche la riserva di rivalutazione di cui alla Legge 342/2000 solo se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001. Si rinvia interamente a quanto detto circa la rilevanza ai fini Dit degli accantonamenti di utili.
- Il **cumulo** delle due agevolazioni è consentito nel caso in cui il reddito agevolabile Dit sia potenzialmente inferiore al 10% dell'imponibile totale (al lordo della detassazione Tremonti-bis). In altre parole, se il reddito agevolabile Dit è superiore al 10% dell'imponibile totale, non è consentito assoggettare ad aliquota Dit solo una quota inferiore al 10% dell'imponibile e cumulare così le due agevolazioni.

---

<sup>18</sup> Dunque risulterà agevolabile ai fini Dit, nel caso in questione, solo la parte di versamento maturata fino al 30 giugno 2001, con ragguaglio alla durata dell'anno. Ad esempio, nel caso di versamento effettuato il 30 marzo 2001, la variazione in aumento rilevante sarà pari a  $(\text{versamento}/365) * (90 \text{ gg})$ .

- La scelta tra le due agevolazioni può essere rinnovata **separatamente** per ciascun periodo d'imposta.
- Il **cumulo** delle due agevolazioni è sempre consentito con riferimento alle sole spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

### **9.3 ART. 8 LEGGE 388/2000**

- Cumulabilità con la Tremonti-bis possibile sul piano teorico ma espressamente esclusa dalla nuova disciplina.
- Possibilità per i soggetti che effettuano investimenti in aree svantaggiate di **optare** per l'agevolazione contenuta nell'art. 8 della Legge 388/2000, oppure, in alternativa, per i benefici della Tremonti-bis.
- Anche chi effettua investimenti sia nelle aree svantaggiate sia in altri ambiti territoriali deve applicare un'unica agevolazione.
- La scelta tra le due agevolazioni può essere rinnovata **separatamente** per ciascun periodo d'imposta.
- Il **cumulo** delle due agevolazioni è sempre consentito con riferimento alle sole spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

## 10. ALIMENTAZIONE DEI CANESTRI

- A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, i redditi che beneficiano delle agevolazioni Visco e Dit **non** rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato ai soci in sede di distribuzione degli utili (art. 105, comma 4, TUIR), così come non rilevano quelli relativi alla Tremonti-bis.
- Finalità: rendere neutra la scelta del contribuente sull'utilizzo di una o dell'altra agevolazione, incentivare l'accantonamento degli utili e di conseguenza la capitalizzazione delle imprese.

## 11. OPERAZIONI STRAORDINARIE

- **Fusione propria o per incorporazione:** ai fini del calcolo della media, per individuare i periodi rilevanti si fa riferimento alla società che ha iniziato l'attività prima delle altre<sup>\*19</sup>; per individuare il volume degli investimenti rilevanti, nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti, si fa riferimento alla somma degli investimenti (al netto dei disinvestimenti) realizzati da ciascuna società.

---

<sup>19</sup> Nella vecchia Tremonti, invece, senza una precisa motivazione adottata dall'Amministrazione finanziaria, in caso di fusione per incorporazione si faceva riferimento all'inizio dell'attività della società incorporante.

**Esempio 1:** fusione per incorporazione realizzata nell'esercizio 2001 con retrodatazione degli effetti al 1 gennaio, tra due società aventi esercizio coincidente con l'anno solare, di cui l'incorporata esistente dal 1996 e l'incorporante dal 1999.

I periodi da prendere in considerazione sono cinque: 1996 – 2000 per l'incorporata, e 1999 – 2000 per la incorporante. Per i periodi d'imposta 1996, 1997 e 1998 rileveranno gli investimenti realizzati dalla sola incorporata, mentre per i successivi (1999 e 2000) si dovrà tenere conto della somma degli investimenti realizzati da entrambe le società.

**Esempio 2:** fusione per incorporazione realizzata nell'esercizio 2001 con retrodatazione degli effetti al 1 gennaio, tra una società incorporata esistente dal 1996 e avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e una società incorporante dal 1995 e avente periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1/07 – 30/06).

I periodi d'imposta da prendere in considerazione per l'incorporata sono quelli 1996 – 2000. Per l'incorporante sono quelli compresi tra 01/07/96 e 30/06/00 e, per il periodo d'imposta 2000, dal 01/07/00 al 31/12/00 (giorno precedente a quello a partire dal quale ha effetto la fusione).

- **Scissione:** ai fini del calcolo della media, per individuare i periodi rilevanti le società beneficiarie fanno riferimento anche ai periodi d'imposta precedenti la scissione; per individuare il volume degli investimenti rilevanti fanno riferimento anche agli investimenti realizzati negli esercizi di riferimento dalla società scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione<sup>20</sup>.

Analogamente, in caso di scissione parziale, la società scissa dovrà considerare gli investimenti sostenuti al netto di quelli proporzionalmente riferibili al patrimonio contabile attribuito alle società beneficiarie.

- **Trasformazione:** la società trasformata deve tenere conto anche degli investimenti effettuati prima della trasformazione.

In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa, i due periodi d'imposta generati dall'operazione assumono distintamente rilievo ai fini dell'individuazione dei periodi della media.

Se la trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa avviene durante il primo periodo agevolato (2001) la società trasformata non dovrebbe poter usufruire del beneficio nel successivo periodo (2002) in quanto anche in questo caso l'operazione genera due distinti periodi d'imposta.

---

<sup>20</sup> In assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la regola valga tanto per le beneficiarie di nuova costituzione quanto per quelle già esistenti.



## 12. ACCONTI D'IMPOSTA

- L'acconto IRPEF e IRPEG da versare nel **secondo** periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2003) va calcolato nei modi ordinari, assumendo cioè come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza dell'agevolazione.

## 13. RISPARMIO D'IMPOSTA

- Per i soggetti IRPEG il risparmio d'imposta è pari a 18 euro ( $50 * 0.36$ ) ogni 100 euro di investimenti.
- Per i soggetti IRPEF il risparmio d'imposta è pari al prodotto tra reddito detassato e aliquota marginale.

Questi soggetti godono di un ulteriore risparmio in termini di versamenti previdenziali: per costoro, infatti, il sistema contributivo prevede un versamento commisurato al livello del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

## BIBLIOGRAFIA & RASSEGNA STAMPA

Antonelli Alessandro e Poggi Luca, *Detassato il reddito d'impresa se reinvestito in nuovi impianti*, in Il Sole 24 Ore del 29/01/1996.

Assonime. Circolare n. 151/1994.

Assonime. Circolare n. 53/1995.

Baglio Francesco Paolo, *Come scalare la perdita causata dall'agevolazione*, in Il Sole 24 Ore del 05/05/1996.

Baglio Francesco Paolo, *E' agevolato l'acquisto dell'immobile leasing* in Il Sole 24 Ore del 27/05/1996.

Baglio Francesco Paolo, *I benefici non si estendono alla società affittuaria*, in Il Sole 24 Ore del 05/08/1996.

Baglio Francesco Paolo, *L'effettivo uso del bene non rileva per i benefici*, in Il Sole 24 Ore del 05/05/1996.

Baglio Francesco Paolo, *L'indennizzo assicurativo è assimilato alla cessione*, in Il Sole 24 Ore del 01/09/1997.

Baglio Francesco Paolo, *Licenza e automezzo usato: non è detassato l'acquisto*, in Il Sole 24 Ore del 03/06/1996.

Baglio Francesco Paolo, *Non ci sono interferenze con l'esenzione dall'Irpeg* in Il Sole 24 Ore del 02/12/1996.

Baglio Francesco Paolo, *Ora la Tremonti si applica al costo del software*, in Il Sole 24 Ore del 27/05/1996.

Baglio Francesco Paolo, *Quali vendite sono escluse dalla norma antielusiva*, in Il Sole 24 Ore del 03/06/1996.

Baldi Carlo, *La nuova Tremonti inciampa nella UE*, in Il Sole 24 Ore del 19/12/1995.

Brivio Enrico, *Da Monti primo via libera al pacchetto sgravi e sommerso*, in Il Sole 24 Ore del 11/07/2001.

Cepellini primo e Deotto Dario, *Il bene viene ceduto? Sotto tiro l'elusione*, in Il Sole 24 Ore del 03/06/1996.

Cepellini Primo e Lugano Roberto, *Fuori l'Irap dal risparmio*, in Il Sole 24 Ore del 27/10/2001.

Cepellini Primo e Lugano Roberto, *Gli edifici ristrutturati conquistano il beneficio*, in Il Sole 24 Ore del 02/11/2001.

Cepellini Primo e Lugano Roberto, *L'origine del bene determina lo sconto*, in Il Sole 24 Ore del 30/10/2001.

Cepellini Primo e Lugano Roberto, *Per il bonus una verifica su cinque anni*, in Il Sole 24 Ore del 26/10/2001.

Cepellini Primo e Lugano Roberto, *Una Tremonti rivista e corretta in nome dell'innovazione*, in Il Sole 24 Ore del 31/10/2001.

Cepellini Primo, *Per l'auto ai dipendenti lo sconto auto è a tutto campo*, in Il Sole 24 Ore del 06/11/2001.

Cepellini Primo, *Tremonti-bis allo slalom tra correzioni e circolare*, in Il Sole 24 Ore del 27/09/2001.

Caputi Gaetano, *I provvedimenti fiscali nella manovra per i primi 100 giorni*, in il Fisco del 17/09/2001.

Caputi Gaetano, *La manovra dei primi cento giorni*, Ed. Eti 2001.

Cotto Alessandro e Valente Gianpaolo, *L'e-learning alla prova incentivi*, in Il Sole 24 Ore del 07/10/2001.

Del Bo Jean Marie, *La Tremonti-bis in rampa di lancio*, in Il Sole 24 Ore del 18/10/2001.

Deotto Dario, *Disinvestimenti: vecchie regole*, in Il Sole 24 Ore del 05/09/2001.

Deotto Dario, *Formazione: fuori i collaboratori*, in Il Sole 24 Ore del 25/10/2001.

Deotto Dario, *Le aree edificabili ammesse dall'inizio della costruzione*, in Il Sole 24 Ore del 19/10/2001.

Deotto Dario, *Nuova detassazione: alle imprese cumulo possibile con tre divieti*, in Il Sole 24 Ore del 27/10/2001.

Deotto Dario, *Sulla formazione dei dipendenti la detassazione separa i calcoli*, in Il Sole 24 Ore del 21/10/2001.

Deotto Dario, *Un interpello più tempista per i dubbi della Tremonti-bis*, in Il Sole 24 Ore del 07/11/2001.

Dezzani Flavio e Dezzani Luca, *Gli investimenti in capitale umano. I costi di formazione e aggiornamento del personale*, in il Fisco del 29/10/2001.

Dezzani Flavio e Dezzani Luca, *Investimenti in beni strumentali. Tra vecchie e nuove agevolazioni della Tremonti-bis*, in il Fisco del 01/10/2001.

Dezzani Flavio e Mezzani Luca, *La detassazione del reddito reinvestito*, in il Fisco del 03/09/2001.

Dezzani Flavio, *Anche il leasing beneficia della legge Tremonti*, in Il Sole 24 Ore del 08/01/1996.

Di Tanno Tommaso, *L'insegnamento dei vecchi incentivi*, in Il Sole 24 Ore del 26/06/2001.

Fossati Valerio, *Entra in campo la Tremonti-bis*, in Il Sole 24 Ore del 25/10/2001.

Giunta Giovanni, *Si ai professionisti se il reddito è doc*, in Il Sole 24 Ore del 19/10/2001.

Lugano Roberto, *Con l'acquisizione di diritti d'autore scatta lo sconto*, in Il Sole 24 Ore del 23/10/1996.

Magnani Michela, *L'uso degli asili nido non è benefit*, in Il Sole 24 Ore del 21/10/2001.

Meloncelli Alessandro, *L'applicazione dei benefici ai professionisti: dall'acquisto di immobili alla formazione*, in Il Sole 24 Ore del 26/10/2001.

Meneghetti Paolo, *Sul costo dei beni in leasing detassazione senza bussola*, in Il Sole 24 Ore del 07/09/2001.

Miele Luca, *Dai chiarimenti delle Entrate una detassazione più ampia*, in Il Sole 24 Ore del 31/10/2001.

Morina Tonino e Moroni Silvia, *Il Fisco non applica i benefici sull'avviamento*, in Il Sole 24 Ore del 14/05/1995.

Morina Tonino e Moroni Silvia, *Le quote di ammortamento non cambiano la detassazione*, in Il Sole 24 Ore del 10/12/1995.

Negri Giovanni, *Benvenuto: Eredità da salvare*, in Il Sole 24 Ore del 04/09/2001.

Negri Giovanni, *Il Secit: Tremonti estesa alle assunzioni*, in Il Sole 24 Ore del 04/09/2001.

Negri Giovanni, *Leo: copertura senza rischi*, in Il Sole 24 Ore del 04/09/2001.

Oneto Carlo, *Apertura anche ai beni promiscui e l'Iva indetraibile entra nel costo*, in Il Sole 24 Ore del 21/10/2001.

Oneto Carlo, *L'arrivo della Tremonti ferma la Dit in due tempi*, in Il Sole 24 Ore del 06/09/2001.

Oneto Carlo, *Sul fronte ammortamenti vince la Tremonti-bis*, in Il Sole 24 Ore del 16/10/2001.

Padula Salvatore, *Buone intenzioni tradite dalla fretta dei 100 giorni*, in Il Sole 24 Ore del 25/10/2001.

Pessina Carlo e Bollo Corrado, *Nuova legge Tremonti. Prime considerazioni sul testo approvato dal Senato*, in il Fisco del 10/09/2001.

Poggi Luca, *La formazione cerca una bussola*, in Il Sole 24 Ore del 13/09/2001.

Poggi Luca, *Un anno di chiarimenti per far luce sulla Tremonti*, in Il Sole 24 Ore del 30/04/1996.

Rebecca Giuseppe, *Tremonti-bis e Visco: Anno 2001*, in *il Fisco* del 12/10/2001.

Sacrestano Amedeo e Santacroce Benedetto, *Bonus Sud spazi per il cumulo*, in *Il Sole 24 Ore* del 19/09/2001.

Santacroce Benedetto, *La 488 fa bene alla Tremonti-bis*, in *Il Sole 24 Ore* del 10/07/2001.

Santarelli William, *Detassazione utili reinvestiti: è l'ora di scelte definitive*, in *Il Sole 24 Ore* del 16/07/1995.

Simonelli Enzo Maria, *Si riporta in cinque esercizi la perdita data dalla 489/94*, in *Il Sole 24 Ore* del 25/09/1995.

Tosoni Gian Paolo, *Nuovi investimenti con medie sfasate*, in *Il Sole 24 Ore* del 21/10/2001.

Tosoni Gian Paolo, *Tremonti-bis in agricoltura riservata ai redditi d'impresa*, in *Il Sole 24 Ore* del 05/10/2001.

Valacca Rodolfo, *Leasing alla ricerca di regole uniformi*, in *Il Sole 24 Ore* del 15/09/2001.

## **PRASSI.**

Circolare Agenzia delle Entrate n. 181/E del 1994.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 90/E del 2001.